COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 125 def.

Bruxelles, 9 aprile 1991

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI
UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE
DI ISRAELE
E DELLE POPOLAZIONI PALESTINESI
DEI TERRITORI OCCUPATI

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A seguito della comunicazione della Commissione relativa alle misure finanziarie supplementari a favore dei paesi del Medio Oriente e del Mediterraneo (COM(91) 61 def.) del 28 febbraio 1991, il Consiglio ha deciso, quale orientamento politico, due azioni di assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati che subiscono, in misura diversa, le conseguenze negative delle ostilità nel Golfo.

 Per quanto riguarda Israele, le perdite subite interessano l'attività economica in generale. Nei territori occupati, l'arrivo di lavoratori rimpatriati, associato ad una riduzione significativa dei trasferimenti dai paesi del Golfo, non fa che aggravare una situazione economica già seriamente compromessa.

2. Le azioni decise comportano un prestito comunitario, finanziato sul mercato dei capitali, pari a 160 Mio di ECU ed un aiuto non rimborsabile, a carico del bilancio comunitario (esercizio 1991), pari a 87,5 Mio di ECU. L'iscrizione nel bilancio 1991 degli stanziamenti corrispondenti, mediante un bilancio rettificativo e suppletivo, rende necessario un aumento preliminare del massimale della rubrica 4 "Altre politiche" delle prospettive finanziarie per il 1991. A tempo debito, la Commissione ha presentato le proposte necessarie. Quest'azione dovrebbe ridurre le conseguenze negative della guerra del Golfo sulle popolazioni di Israele e dei territori occupati.

3. Per quanto riguarda l'impiego dei fondi, si è deciso di dare a Israele un contributo finanziario sotto forma di prestito a sostegno della sua bilancia dei pagamenti. Il prestito dovrebbe beneficiare di un abbuono d'interessi per un importo di 27,6 Mio di ECU . Per i territori occupati, è previsto un sostegno finanziario sotto forma di un aiuto non rimborsabile di 60 Mio di ECU a carico del bilancio comunitario per contribuire a migliorare la situazione economica e sociale e aiutare i cittadini rimpatriati dal Kuwait a reinserirsi (lavoro, alloggi, ospedali).

4. E' opportuno prendere le disposizioni necessarie affinché quest'assistenza finanziaria sia adeguata ai problemi specifici di Israele e dei territori occupati. Nel primo caso, l'operazione verrà attuata entro la fine del 1991; nel secondo caso, date le difficoltà di carattere istituzionale, i termini di esecuzione potrebbero coprire un periodo di due anni.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Commissione desidera fornire un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza occupati da Israele (denominati "territori occupati") per contribuire ad attenuare le conseguenze negative del conflitto del Golfo;

considerando che la situazione economica e la capacità finanziaria di Israele e dei territori occupati sono tali che l'assistenza finanziaria a favore di Israele dovrà assumere la forma di un prestito agevolato per sostenere, a medio termine, la sua bilancia dei pagamenti, mentre quella destinata alle popolazioni palestinesi dei territori occupati potrebbe essere fornita a titolo di aiuto non rimborsabile;

considerando che la Comunità deve disporre dei mezzi necessari per realizzare detta assistenza finanziaria;

considerando che, per quanto riguarda i bonifici d'interesse e gli aiuti non rimborsabili, è opportuno procedere ad una stima delle risorse finanziarie comunitarie necessarie alla realizzazione di quest'azione; che gli stanziamenti effettivamente disponibili verranno determinati nel quadro della procedura di bilancio, conformemente alle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 (1);

considerando che la ripartizione dei fondi tra Israele e le popolazioni palestinesi dei territori occupati si è basata su una valutazione delle rispettive esigenze, in funzione delle ripercussioni socioeconomiche del conflitto, delle popolazioni colpite e del confronto fra i rispettivi tenori di vita;

considerando che il prestito a favore di Israele dovrà essere finanziato mediante un prestito comunitario sui mercati dei capitali e dovrà essere gestito dalla Commissione;

considerando che l'azione proposta è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità;

considerando che, ai fini dell'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

(1) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 33.

Articolo 1

La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati entro un massimale stimato a 247,5 Mio di ECU.

Articolo 2

1. L'assistenza finanziaria a favore di Israele verrà erogata sotto forma di un prestito a medio termine a sostegno della bilancia dei pagamenti di questo paese, pari a 160 Mio di ECU in capitale, per una durata massima di 7 anni.

2. Il prestito beneficia di un abbuono d'interessi a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

 L'importo delle spese comunitarie ritenuto necessario per finanziare detto abbuono d'interessi è pari, per il 1991, a 27,5 Mio di ECU.

 L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili.

3. Il prestito e il relativo abbuono d'interessi sono concessi alle condizioni e secondo le disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 3

1. Per realizzare l'operazione di prestito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, a nome della Comunità economica europea, le risorse necessarie sui mercati dei capitali previa consultazione del comitato monetario.

2. Il prestito verrà messo a disposizione di Israele in un'unica quota. I fondi saranno versati alla Banca nazionale di Israele.

3. La Commissione definisce le modalità di erogazione dell'abbuono d'interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e prende le necessarie misure di esecuzione.

4. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui al paragrafo 1 sono effettuate utilizzando la stessa data di valuta e non comportano per la Comunità né modificazioni di scadenza, né rischi di cambio o di tassi d'interesse, né altri rischi commerciali.

5. Qualora Israele lo desideri, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e consentirne l'applicazione.

6. Su richiesta di Israele, e qualora le circostanze consentano di migliorare il tasso d'interesse dei prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad una revisione delle condizioni finanziarie della totalità o di parte dei prestiti inizialmente assunti. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione vengono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 4 e non possono prolungare la durata media dei prestiti in questione né aumentare l'importo, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data di dette operazioni.

7. Sono a carico di Israele tutte le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione prevista dalla presente decisione.

8. Il comitato monetario è informato regolarmente dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 5 e 6.

Articolo 4

1. L'assistenza finanziaria a favore delle popolazioni palestinesi dei territori occupati assumerà la forma di aiuti non rimborsabili. L'importo delle spese comunitarie ritenuto necessario per finanziare tali aiuti ammonta, per il 1991, a 60 Mio di ECU. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili.

 Gli aiuti copriranno le spese necessarie per ovviare ai problemi socioeconomici (sanità, istruzione, edilizia) cui devono far fronte le popolazioni in seguito al conflitto del Golfo, compresa l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione di questo intervento.

 Gli aiuti verranno erogati per quote successive in base a orientamenti generali definiti secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. La Commissione vigila affinché i fondi erogati a titolo degli aiuti di cui al paragrafo 1 vengano utilizzati conformemente alle finalità della presente decisione dai beneficiari, che sono tenuti a presentare un programma di utilizzazione ed una relazione sull'effettivo impiego, elaborata a posteriori.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere emesso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

 In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un mese a decorrere dalla data della comunicazione.

 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Al più tardi il 30 giugno 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull'esecuzione dell'assistenza finanziaria prevista dalla presente decisione. E' prevista altresì la presentazione di una relazione finale, una volta conclusa l'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 1991

Per il Consiglio
Il Presidente

FICHE FINANCIERE

VOLET 1 : IMPLICATIONS FINANCIERES

1. Intitulé de l'action :

Assistance financière en faveur d'Israël et des populations palestiniennes desTerritoires Occupés.

2. Ligne budgétaire concernée :

A déterminer dans le cadre d'un budget rectificatif et supplémentaire.

3. Base légale :

Article 235 du traité instituant la Communauté Européenne.

4. Description de l'action :

4.1. Objectifs spécifiques de l'action :
Les objectifs de cette action sont d'une part apporter un soutien à la balance des paiements d'Israël et d'autre part, pour ce qui est des populations palestiniennes des Territoires Occupés, de contribuer à améliorer la situation économique et sociale ainsi que d'intégrer les ressortissants rapatriés du Koweit.

4.2. Durée :
1991 - 1992

4.3. Populations visées par l'action :
L'ensemble de la population d'Israël et des populations palestiniennes des Territoires Occupés.

5. Classification de la dépense :

5.1. DNO

5.2. CD

6. Quelle est la nature de la dépense :

6.1. Subvention à 100% pour l'action en faveur des Territoires Occupés (60 millions d'écus)

6.2. Subvention pour co-financement avec d'autres sources du secteur public ou privé : néant

6.3. Bonification d'intérêt : 27,5 MECUS sur un prêt hors budget de 160 MECUS en faveur d'Israël

6.4. Autres : Garantie budgétaire relative au prêt en faveur d'Israël.

6.5. En cas de réussite économique de l'action, un remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire est-il prévu : non

6.6. L'action proposée implique-t-elle une modification du niveau des recettes : non

7. Incidence financière sur les crédits d'intervention :

7.1. Mode de calcul :
Les montants prévus tiennent compte des orientations politiques du Conseil.

7.2. Indiquez la part du mini-budget dans le coût total de l'action.
Explicitez le mode de calcul :
Sans objet.

7.3. Echéancier indicatif des C.E. et C.P. (en MECUS):

	1991	1992
C.E.	87,5	-
C.P.	57,5	30

8. Quelles sont les dispositions anti-fraudes prévues dans la proposition d'action :

Sans objet.

VOLET 2 : DEPENSES ADMINISTRATIVES

1. L'action proposée implique-t-elle une augmentation du nombre d'effectifs de la Commission : non

2. Montant des dépenses : Sans objet.

VOLET 3 : ELEMENTS D'ANALYSE COUT-EFFICACITE

1. Objectifs et cohérence avec la programmation financière :

1.1. Objectif(s) spécifiques(s) de l'action proposée.
Cfr. 4.1.

1.2. L'action est-elle prévue dans la programmation financière de la D.G. pour les années concernées ?
Oui.

1.3. Indiquez à quel objectif plus général défini dans la programmation financière de la D.G. correspond l'objectif de l'action proposée :
Stabilité politique de la région.

2. Justification de l'action :

a. Coût : 87,5 MECUS

b. Effets dérivés :
Contribuer à la stabilité politique de cette zone.

c. Effets multiplicateurs :
Image et visibilité politique de la Communauté dans une zone de turbulence.

3. Suivi et évaluation de l'action :

Les actions feront l'objet d'une évaluation ex-post.

ISSN 0254-1505

COM(91) 125 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-91-154-IT-C
ISBN 92-77-71245-7

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo